

**TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE**

**DECORRENZA 1° gennaio 2011**

**(ART. 36 DEL CCNL DOMESTICO DEL 16.2.2007)**

LIVELLI	TABELLA A	
	LAVORATORI CONVIVENTI	
	VALORI MENSILI	INDENNITÀ
A	580,50	
AS	686,05	
B	738,82	
BS	791,59	
C	844,37	
CS	897,14	
D	1.055,46	156,07
DS	1.108,23	156,07

LIVELLI	TABELLA B	
	LAVORATORI DI CUI ART.15 2° C. (1)	
	VALORI MENSILI	
A		
AS		
B	527,73	
BS	554,11	
C	612,16	
CS		
D		
DS		

LIVELLI	TABELLA C	
	LAVORATORI NON CONVIVENTI	
	VALORI ORARI	
A	4,22	
AS	4,97	
B	5,28	
BS	5,60	
C	5,91	
CS	6,21	
D	7,18	
DS	7,49	

LIVELLI	TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA VALORI MENSILI (2)	
	AUTOSUFFICIENTI	NON AUTOSUFFICIENTI
BS	910,33	
CS		1.031,71
DS		1.274,47

LIVELLI	TABELLA E
	PRESENZA NOTTURNA (3)
	VALORI MENSILI
LIVELLO UNICO	609,54

TABELLA F			
INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO (valori giornalieri)			TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO
Pranzo e/o colazione	cena	Alloggio	
1,75	1,75	1,52	5,02

(1) Lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

(2) Personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

(3) Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00.